REGOLAMENTO (CEE) N. 1617/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2936/86 (4), qualsiasi immissione in libera pratica nella Comunità di olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione destinata ad evitare che beneficino dell'aiuto al consumo oli originari dei paesi terzi ; che una delle condizioni previste per lo svincolo della citata cauzione all'articolo 18 è l'esportazione dell'olio sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a cinque litri ;

considerando che a norma dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE può essere erogata una restituzione all'olio d'oliva esportato nei paesi terzi ; che l'importo di tale restituzione può variare a seconda della qualità e della presentazione ;

considerando che, al fine di evitare una deviazione del regime delle cauzioni costituite all'importazione d'olio d'oliva, è opportuno prevedere che, in caso di esportazione di olio d'oliva di cui alle sottovoci 15.07 A I c) e 15.07 A II b) della tariffa doganale comune, il certificato di cui al paragrafo 3 dell'articolo 18 possa essere utilizzato esclusivamente ai fini dello svincolo delle cauzioni costituite all'importazione per le stesse qualità di olio d'oliva ;

considerando che è opportuno dare agli operatori economici la possibilità di portare a termine le operazioni già avviate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2677/85, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma :

« Se l'esportazione dell'olio d'oliva di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) riguarda l'olio di cui alle sottovoci 15.07 A I c) e/o 15.07 A II b) della tariffa doganale comune, il certificato rilasciato a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 può essere utilizzato esclusivamente per svincolare la cauzione prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 della Commissione, costituita per queste stesse qualità di olio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Tuttavia esso non si applica ai certificati previsti all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2677/85 rilasciati prima di questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 13.